



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Presidente*

MM/COO/cr

Roma, 18 gennaio 2021

**Spett. le  
Collegio n. 1  
del Consiglio di Disciplina  
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Teramo  
Via Melchiorre Delfico, n. 6  
64100 Teramo**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. 192/2020 – Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili*

Con il Vostro quesito (prot. CNDCEC n. 13337 del 16/11/2020), si rappresenta che il Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina, nell'ambito della sua attività e a seguito della trasmissione da parte del Consiglio dell'Ordine dell'elenco dei professionisti inadempienti in merito all'obbligo formativo, ha richiesto agli iscritti inadempienti chiarimenti ed eventuale documentazione giustificativa. Alcuni professionisti hanno trasmesso via pec al Collegio di disciplina certificati medici con l'indicazione delle relative patologie e, in alcuni casi, anche cartelle cliniche. Si chiede pertanto se, nel trattare il fascicolo dell'iscritto, contenente la suddetta documentazione, sia necessaria l'autorizzazione al trattamento dei suddetti dati sensibili (per la privacy) o se invece il Collegio possa direttamente procedere all'esame della documentazione, rientrando tale attività nei compiti istituzionali dell'organo giudicante. Si osserva al riguardo quanto segue.

Il Regolamento generale per la protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation o GDPR) n. 2016/679 del Parlamento europeo, pubblicato nella G.U.U.E. in data 4 maggio 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, è la normativa europea in materia di protezione dei dati, la cui attuazione è avvenuta a distanza di due anni, a far data dal 25 maggio 2018.

Trattandosi di un regolamento comunitario, esso rappresenta un atto normativo vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati dell'Unione Europea, ai sensi di quanto disposto dall'art. 288 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Il suo scopo è la definitiva armonizzazione della regolamentazione in materia di protezione dei dati personali all'interno dell'Unione europea.

Il Regolamento sposta il fulcro della normativa dalla tutela dell'interessato alla responsabilità del titolare e dei responsabili del trattamento. In particolare, esso evidenzia la necessità di attuare misure di tutela e garanzia dei dati trattati, con un approccio del tutto nuovo che demanda ai titolari il compito di decidere in autonomia le modalità e i limiti del trattamento dei dati in base ai principi generali specifici indicati nel Regolamento.

Il GDPR è basato sulla valutazione del rischio con il quale si determina la misura di responsabilità del titolare o del responsabile del trattamento, tenendo conto della natura, della portata, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché della probabilità e della gravità dei rischi per i diritti e le libertà degli utenti.

Gli Ordini professionali, nella loro qualità di enti pubblici non economici, sono titolari del trattamento dei dati trattati con riguardo agli iscritti ai rispettivi albi professionali.

E' fatto obbligo all'Ordine di informare gli interessati del trattamento dei loro dati per le finalità istituzionali previste mediante l'informativa prescritta dall'art. 13 del GDPR [Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato].

Al riguardo si osserva che l'art. 2 *sexies* del nuovo Codice Privacy, D.Lgs. n. 196/2003, aggiornato dal D.Lgs. n. 101/2018<sup>1</sup>, disciplina il trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante. La suddetta norma dispone, al comma 1, che "*I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato*". Inoltre, nel comma 2, si precisa che: "*Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie:*

... lett. q) attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria.

Ne consegue che, nel caso di specie, l'esercizio della azione disciplinare svolta dal Consiglio/Collegio di Disciplina nello svolgimento della propria funzione comporta la possibilità per quest'ultimo di trattare i dati personali degli iscritti a carico dei quali sono stati aperti i relativi procedimenti disciplinari, ivi compresi quelli previsti dall'art. 9, paragrafo 1, del GDPR, in quanto tale trattamento è necessario all'espletamento di compiti di rilevante interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri, tra i quali rientra l'attività disciplinare, svolta in ambito amministrativo.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, si ritiene che il Consiglio/Collegio di Disciplina, nell'ambito dell'informativa precedentemente citata, prescritta dall'art. 13 del Regolamento, debba segnalare inoltre che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del predetto Regolamento e dell'art. 2 *sexies*, commi 1 e 2, lett. q), del D.Lgs. n. 196/2003, i soggetti che svolgono attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria possono trattare le categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento medesimo.

Per completezza, si rappresenta infine che, poiché l'art. 37, comma 1, lett. a) del Regolamento dispone che "*Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati [DPO] ogniqualvolta: a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali*" e atteso che tra i compiti del DPO rientra, in base a quanto stabilito dall'art. 39, comma 1, lett. a) quello di "*informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati*", si osserva che qualunque informazione relativa al trattamento dei dati degli interessati andrebbe preventivamente richiesta al Responsabile del trattamento dei dati nominato all'uopo dal Titolare del trattamento, ovvero dall'Ordine, in ossequio al principio di competenza.

Con i migliori saluti

Massimo Miani



<sup>1</sup> Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.